

Guida

ACCORDO 29 MAGGIO 2019



A cura dell'**UFFICIO STUDI**
Dipartimento scientifico previdenziale

UNISIN Falcri – Silcea – Sinfub
Delegazione del Gruppo Intesa Sanpaolo

Pag. 3	TABELLA RIEPILOGATIVA
Pag. 4	ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ
	- Destinatari - Esclusioni - Graduatoria - Tipologia uscita - Data uscita - Modalità adesione - Scadenza offerta - Salvaguardia - Fondo Sanitario Integrativo - Condizioni bancarie e creditizie - Part time - Ferie – Festività – Permessi - Lecoip 2.0 - Assegno Fondo di Solidarietà
Pag. 9	CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Regole generali
	- Destinatari - Graduatoria - Tipologia uscita - Data uscita - Fondo Sanitario Integrativo - Condizioni bancarie e creditizie - Ferie – Ex festività – Permessi - Lecoip 2.0
Pag. 11	CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Requisiti ENTRO 30 giugno 2020
	- Destinatari - Incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione
Pag. 12	CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – Requisiti TRA 1° luglio 2020 E 31 dicembre 2021
	- Destinatari - Incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione
Pag. 13	CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – QUOTA 100
	- Destinatari - Incentivo - Ulteriore incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione
Pag. 14	CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO – OPZIONE DONNA
	- Destinatari - Incentivo - Premio di tempestività - Scadenza - Modalità di adesione
Pag. 15	SISTEMA PENSIONISTICO
Pag. 16	PENSIONE DI VECCHIAIA
Pag. 17	PENSIONE ANTICIPATA
Pag. 18	QUOTA 100
Pag. 19	OPZIONE DONNA
Pag. 20	LAVORI USURANTI
Pag. 21	LAVORATORI NOTTURNI
Pag. 22	INVALIDI
Pag. 23	NON VEDENTI
Pag. 24	PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TABELLA RIEPILOGATIVA

DESTINATARI	TIPOLOGIA USCITA	
<i>Personale che maturerà il requisito pensionistico ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023</i>	Accesso al FONDO DI SOLIDARIETA'	
<i>Personale che ha maturato il requisito pensionistico o che lo maturerà ENTRO IL 30 GIUGNO 2020</i>		CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
<i>Personale che maturerà il requisito pensionistico TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021</i>	Accesso al FONDO DI SOLIDARIETA'	CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
<i>Personale che ha maturato il requisito pensionistico o che lo maturerà ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 con QUOTA 100</i>		CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO
<i>Personale che ha maturato il requisito pensionistico ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018 con OPZIONE DONNA</i>		CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -ai quali viene applicato il CCNL del Credito-, che:

- **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023** matureranno i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago;
- **TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021** matureranno il requisito pensionistico per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago (questa opzione è in alternativa alla cessazione per pensionamento con risoluzione del rapporto di lavoro all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento dell’assegno pensionistico vedi pag. 12).

ESCLUSIONI

Non possono aderire all’Offerta al Pubblico per l’accesso al Fondo di Solidarietà:

- **lavoratori che matureranno il requisito pensionistico entro il 30 giugno 2020**
- **lavoratori che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. “Quota 100”**
- **lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento con la c.d. “Opzione Donna”**
- **tutti coloro che hanno già chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di precedenti accordi**

GRADUATORIA

Saranno accolte le domande di adesione fino ad un **massimo di 600**.

Nel caso in cui il numero di domande superasse le 600 previste, ferma la necessità di maturare il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, sarà predisposta una graduatoria unica con le seguenti priorità:

- 1) titolari delle previsioni di cui alla L. 104/92, art. 3, c.3, per sé, di seguito,
- 2) maggior prossimità alla maturazione del diritto alla pensione e, in caso di pari data di maturazione del diritto alla pensione, anzianità anagrafica.

ATTENZIONE: la titolarità delle previsioni della L. 104/92 deve essere posseduta alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico;

Riscatti e/o ricongiunzioni dovranno risultare già chiesti alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico e perfezionati in tempo utile.

TIPOLOGIA USCITA	Cessazione volontaria e non revocabile.
DATA USCITA	<p>30 giugno 2021 <u>anticipabile a discrezione aziendale al</u> 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2020 o al 31 dicembre 2019 o infine al 30 settembre 2019</p> <p>Il lavoratore riceverà una comunicazione 30 giorni prima dell'uscita effettiva.</p>
MODALITA' ADESIONE	<p>Sottoscrizione modulo:</p> <p>Allegato "A" per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2023</p> <p>Allegato "C" per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2020 e il 30 dicembre 2021</p> <p>Il modulo dovrà essere inviato a: Intesa Sanpaolo S.p.A. Amministrazione Personale - Pensioni Via Feltrina Sud 250 31044 – MONTEBELLUNA (TV)</p> <p>Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 011 093 0765</p>
SCADENZA OFFERTA	Il modulo dovrà pervenire <u>entro venerdì 21 giugno 2019</u>
SVAGUARDIA	Nel caso in cui il computo dell' <i>aspettativa di vita</i> tempo per tempo adottata comportasse una riduzione o -soprattutto- un aumento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di settore faranno in modo che gli ex dipendenti non subiscano alcuna interruzione tra la riscossione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà ed il momento in cui percepiranno la pensione, con accolto da parte dell'azienda dell'eventuale relativo onere.
FONDO SANITARIO - FSI	Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto in servizio fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O. (o di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a proprio carico e a carico dell'azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.
CONDIZIONI BANCARIE / CREDITIZIE	E' garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO (o di altra forma pensionistica di base).

PART TIME

L'azienda si impegna ad accogliere positivamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (*part time*) a tempo pieno (*full time*) presentate nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'azienda, inoltre, accoglierà l'adesione -applicando i criteri sopra esposti- anche da parte dei dipendenti che abbiano già trasmesso l'adesione al *part time* al pensionamento di cui al *Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile* del 1° febbraio 2017.

FERIE – EX FESTIVITA' PERMESSI

Coloro che aderiranno all'offerta per accedere al Fondo di Solidarietà dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.

LECOIP

Entro maggio 2022 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento LECOIP 2.0, riceverà il **Capitale inizialmente assegnato pro quota**, determinato facendo il rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima dell'uscita per l'accesso al Fondo di Solidarietà ed il periodo di durata del *Lecoip 2.0*.

Alla somma sopra evidenziata (*Capitale inizialmente assegnato pro quota*), sarà riconosciuto anche l'eventuale **apprezzamento del titolo** per il periodo intercorrente tra l'assegnazione (luglio 2018) e la cessazione del rapporto di lavoro per l'accesso al Fondo di Solidarietà.

ASSEGNO FONDO SOLIDARETA'

ENTE EROGANTE

INPS

ASSEGNO

L'assegno è liquidato già al netto delle imposte

TASSAZIONE

Le somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a *tassazione separata*.

PAGAMENTO

1° giorno del mese “*banca aperta*”

FREQUENZA

Mensile anticipata per 13 mensilità

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il lavoratore riceverà dall'Inps la CU. In assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONI - DEDUZIONI

In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all'*assegno di solidarietà*, il lavoratore non ha diritto ad alcuna deduzione e/o detrazione (come visto in precedenza l'assegno è soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi, detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc.

FAMILIARE A CARICO

Se il lavoratore, oltre all'*assegno di solidarietà*, non gode di ulteriori redditi superiori ad € 2.840,51, potrà essere dichiarato a carico del coniuge o di un altro familiare convivente. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell'*assegno di solidarietà*.

ADDIZIONALI

Poiché si tratta di redditi soggetti a *tassazione separata*, l'*assegno di solidarietà* NON è assoggettato alle addizionali regionali e comunali.

CONTRIBUZIONE

Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di Solidarietà il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione.

La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi è costituita dall'ultima retribuzione percepita in servizio dal lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle relative a: PVR,VAP, sistema incentivante, ore straordinarie).

REVERSIBILITÀ'

L'*assegno di solidarietà* **NON è reversibile a favore dei superstiti.**

Ai superstiti però spetterà la **PENSIONE INDIRETTA** il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel *Fondo di Solidarietà*.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Al titolare dell'assegno di solidarietà **NON spettano gli assegni per il nucleo familiare.**

RIVALUTAZIONE (perequazione)

L'assegno di solidarietà **NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione**, come quella ad esempio prevista per le pensioni ("perequazione").

CUMULO		
ATTIVITA' SVOLTA	LAVORATORE DIPENDENTE	LAVORATORE AUTONOMO
NON IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO	E' cumulabile ma, nel caso in cui l'importo dell'assegno sommato alla nuova retribuzione superi l'ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l'assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analoga sorte seguono i contributi figurativi.	E' cumulabile per un importo pari al trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente è tolta al titolare dell'assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti.
IN CONCORRENZA CON EX DATORE DI LAVORO	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito-, che:

- **ENTRO IL 30 GIUGNO 2020** matureranno, oppure hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO;
- **TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021** matureranno il **requisito pensionistico** per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago (l’opzione è in alternativa alla cessazione per accesso al *Fondo di Solidarietà*, vedi pag. 4);
- **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021** hanno maturato o che matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Quota 100”**;
- **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018** hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. **“Opzione Donna”**.

GRADUATORIA

Saranno accolte le domande di adesione fino ad un **massimo di 1.000**.

Nel caso in cui il numero di domande superasse le 1.000 previste, sarà predisposta una graduatoria unica con le seguenti priorità:

- 1) titolari delle previsioni di cui alla L. 104/92, art. 3, c.3, per sé, di seguito,
- 2) maggior prossimità alla maturazione del diritto alla pensione (**ANTICIPATA**, **VECCHIAIA**, **“Quota 100”**, **“Opzione Donna”**) e, in caso di pari data di maturazione del diritto alla pensione, anzianità anagrafica.

ATTENZIONE: la titolarità delle previsioni della L. 104/92 deve essere posseduta alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico;

Riscatti e/o ricongiunzioni dovranno risultare già chiesti alla data di accettazione dell’Offerta al Pubblico e perfezionati in tempo utile.

TIPOLOGIA USCITA

Cessazione volontaria e non revocabile.

DATA USCITA

Le uscite sono così previste:

- **31 luglio 2019** (ultimo giorno di lavoro) per coloro che hanno già maturato i requisiti pensionistici
- **ultimo giorno del mese che precede quello in cui si ha diritto a riscuotere la pensione** (*anticipata, vecchiaia, "Quota 100", "Opzione Donna"* o altra forma AGO) per coloro che devono ancora maturare il requisito pensionistico.

FONDO SANITARIO - FSI

Dal momento della cessazione del servizio, il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP provvederà ad inviare all'iscritto una comunicazione con le modalità da utilizzare per confermare o recedere l'iscrizione al Fondo.

Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre dello stesso anno gli addebiti relativi alle quote d'iscrizione saranno addebitate con le competenze erogate e con le stesse modalità del personale in servizio.

Dal 1° gennaio dell'anno successivo sarà addebitato direttamente il conto corrente, previa sottoscrizione del mod. SEDA (contribuzione 3% su tutte le voci della pensione AGO).

CONDIZIONI**BANCARIE / CREDITIZIE**

E' garantito il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

**FERIE – EX FESTIVITA'
PERMESSI**

Prima del pensionamento i lavoratori dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.

LECOIP 2.0

Se la cessazione del rapporto di lavoro avverrà prima di maggio 2022 il lavoratore, che a suo tempo ha aderito al Piano di Investimento Lecoip 2.0, riceverà il **Capitale inizialmente assegnato pro quota**, determinato facendo il rapporto tra il periodo di permanenza in azienda prima dell'uscita per l'accesso al Fondo di Solidarietà ed il periodo di durata del Lecoip 2.0.

Alla somma sopra evidenziata (*Capitale inizialmente assegnato pro quota*), sarà riconosciuto anche l'eventuale **apprezzamento del titolo** per il periodo intercorrente tra l'assegnazione (luglio 2018) e la cessazione del rapporto di lavoro per l'accesso al Fondo di Solidarietà.

CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

Requisiti ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, **ENTRO IL 30 GIUGNO 2020**, matureranno, oppure hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO.

INCENTIVO

Ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti pensionistici di **anzianità** o **vecchiaia**, o che li matureranno **ENTRO IL 30 GIUGNO 2020**, sarà erogato -a titolo di **trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR)- un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:

- **n. 2 mensilità per le Aree Professionali**
- **n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi**
- **n. 6 mensilità per i Dirigenti**

PREMIO TEMPESTIVITÀ

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda **ENTRO IL 14 GIUGNO 2019**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:

- **n. 2 mensilità ulteriori** (uguale per tutti)

SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 21 GIUGNO 2019**

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato “**B**” da inviare:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale
Via Feltrina Sud 250
31044 – MONTEBELLUNA (TV)

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°: 011 093 0765

CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

Requisiti

TRA 1° LUGLIO 2020 E 31 DICEMBRE 2021

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, **TRA IL 1° LUGLIO 2020 ED IL 31 DICEMBRE 2021**, matureranno il requisito pensionistico per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale Ago (l’opzione è in alternativa alla cessazione per accesso al *Fondo di Solidarietà*, vedi pag. 4).

INCENTIVO

Ai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di **anzianità** o **vecchiaia**, **tra il 1° LUGLIO 2020 e il 31 DICEMBRE 2021** e che, in alternativa all’accesso al **Fondo di Solidarietà** (vedi pag. 4), hanno optato per la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti pensionistici sopra citati, sarà erogato, a titolo di **trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR), un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:

- **n. 2 mensilità per le Aree Professionali**
- **n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi**
- **n. 6 mensilità per i Dirigenti**

PREMIO TEMPESTIVITÀ'

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all’azienda **ENTRO IL 14 GIUGNO 2019**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:

- **n. 2 mensilità ulteriori** (uguale per tutti)

SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 21 GIUGNO 2019**

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo Allegato **“C”** da inviare a:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale
Via Feltrina Sud 250
31044 MNTEBELLUNA (TV)

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°:
011 093 0765

CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

“QUOTA 100”

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo “Italia” -con applicazione del CCNL Credito- che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**, hanno maturato o che matureranno i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. “**Quota 100**”;

INCENTIVO

Ai lavoratori che hanno già maturato, o che matureranno **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**, i requisiti pensionistici utilizzando la c.d. “**Quota 100**” sarà erogato, a titolo di **trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR), un importo pari all’Indennità di mancato preavviso:

- **n. 2 mensilità per le Aree Professionali**
- **n. 4 mensilità per i Quadri Direttivi**
- **n. 6 mensilità per i Dirigenti**

ULTERIORE INCENTIVO

L’*Ulteriore Incentivo* è rapportato al numero dei mesi che intercorrono tra il mese di cessazione (non computato) del rapporto di lavoro con “**Quota 100**” ed il mese in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il teorico requisito per la pensione *anticipata* (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne), o quella di *vecchiaia* -se antecedente rispetto alla pensione *anticipata*. Al lavoratore sarà erogato, a titolo di trattamento aggiuntivo / integrativo al TFR un importo pari a:

- **1,50% della R.A.L. per ogni mese compreso tra il 7° ed il 18°;**
- **2,00% della R.A.L. per ogni mese a decorrere dal 19° (compreso).**

ATTENZIONE

La somma dell’**INCENTIVO** e dell’**ULTERIORE INCENTIVO** non potrà superare il **75% della R.A.L.**

PREMIO TEMPESTIVITÀ pensionamento

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pervengano all’azienda **ENTRO IL 14 GIUGNO 2019**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:

- **n. 2 mensilità ulteriori** (uguali per tutti).

SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 21 GIUGNO 2019**

MODALITÀ' ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato “D” da inviare a:
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Amministrazione Personale
Via Feltrina Sud 250

31044 MONTEBELLUNA (TV)

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°:
011 093 0765



CESSAZIONE AL PENSIONAMENTO

"OPZIONE DONNA"

DESTINATARI

Lavoratrici appartenenti alle categorie delle **Aree Professionali**, dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** del Gruppo Intesa Sanpaolo "Italia" -con applicazione del CCNL Credito- che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018**, hanno già maturato i requisiti per aver diritto alla pensione con la c.d. "**Opzione Donna**";

INCENTIVO

Le lavoratrici che **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018** hanno già maturato il requisito per pensionistico utilizzando la c.d. "**Opzione Donna**" hanno la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro ricevendo -a titolo di **trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto** (TFR)- un importo pari a:

- **75% della R.A.L.**

PREMIO TEMPESTIVITÀ'

Nel caso in cui le domande per la cessazione del rapporto al pensionamento pervengano all'azienda **ENTRO IL 14 GIUGNO 2019**, ai lavoratori sarà riconosciuto, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrativo al Trattamento di Fine Rapporto, un importo pari a:

- **n. 2 mensilità ulteriori** (uguali per tutti)

Tale importo si sommerà all'INCENTIVO.

SCADENZA

Richiesta da formulare **ENTRO IL 21 GIUGNO 2019**

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo di Allegato "**E**" da inviare a:
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Amministrazione Personale
Via Feltrina Sud 250
31044 MONTEBELLUNA (TV)

**Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n°:
011 093 0765**

SISTEMA PENSIONISTICO

Brevissima sintesi sul mondo “PENSIONI”

Pensione di VECCHIAIA

Il diritto si consegue

- ↳ con almeno 20 anni contributi e
- ↳ raggiungendo un’età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI

Pensione ANTICIPATA

Spetta a coloro che, pur avendo un’età anagrafica inferiore ai limiti previsti per poter godere della pensione di VECCHIAIA, abbiano maturato una determinata contribuzione previdenziale (vedi tabella pag. 17)

“QUOTA 100”

Sperimentale (vedi pagina. 18)

“Opzione Donna”

Eccezione (vedi pagina. 19)

ATTENZIONE

- ❖ **Unità di misura contributiva:** l’unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). “Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)....” [Messaggio INPS n. 36298 del 3-11-2005]
- ❖ **Età:** composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365.
- ❖ **Anzianità contributiva:** deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI

Lavoratori settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)

FINESTRA

Non è prevista l'applicazione delle c.d. *finestra mobile*.

DATA MATURAZIONE	UOMINI e DONNE
Dal 1° gennaio 2019	67 anni
Dal 1° gennaio 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2022	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2023	67 anni e 4 mesi
Dal 1° gennaio 2024	67 anni e 4 mesi
Dal 1° gennaio 2025	67 anni e 6 mesi

SPERANZA DI VITA
Dal 1° gennaio 2021 è prevista l'applicazione della c.d. *speranza di vita* (che sarà adeguata ogni due anni).

PENSIONE ANTICIPATA

REQUISITI

Tutti coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di ottenere la pensione **ANTICIPATA** a condizione che abbiano maturato le sotto riportate anzianità contributive.

Per il raggiungimento del requisito dell'anzianità contributiva è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

FINESTRA

Dal 1° gennaio 2019 una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **3 (tre) mesi per percepire la pensione.**

DECORRENZE	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
	UOMINI	DONNE
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
SPERANZA DI VITA		
Fino al 31 dicembre 2026 non è prevista l'applicazione della <i>speranza di vita</i> .		

PENSIONE “QUOTA 100”

REQUISITI

In via sperimentale, nel **triennio 2019 – 2021** i lavoratori che hanno:

- un'**anzianità contributiva** di almeno **38 ANNI** e
- un' **età anagrafica** di almeno **62 ANNI**,

possono conseguire il trattamento pensionistico ricorrendo alla c.d. “**Quota 100**”.

FINESTRA

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **3 (tre) mesi per percepire la pensione**.

QUOTA 100

Requisito contributivo *	38 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2021
Età necessaria *	62 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2021
Finestra mobile **	3 mesi

* I requisiti contributivi e anagrafici devono essere entrambi posseduti al momento della domanda di pensionamento.
** Per i lavoratori del settore privato, la pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.

PENSIONE “OPZIONE DONNA”

REQUISITI

Le LAVORATRICI dipendenti che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018**, hanno:

- un'**anzianità contributiva** di almeno **35 ANNI** e
- un' **età anagrafica** di almeno **58 ANNI**,

possono conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo **-meno vantaggiose-** del **SISTEMA CONTRIBUTIVO**.

FINESTRA

Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (58 anni) dopo il 31 dicembre 2010 **potranno RISCUOTERE la pensione decorsi 12 mesi.**

OPZIONE DONNA	
Requisito contributivo	35 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2018*
Età necessaria *	58 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2018
Finestra mobile **	12 mesi

* Il requisito non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.
** La pensione sarà riscossa una volta decorsi almeno 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici.

PENSIONE **LAVORI USURANTI**

REQUISITI SOGGETTIVI

I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. "usuranti" hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i **lavoratori NOTTURNI** (vedi pag. successiva).

REQUISITI OGGETTIVI

Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti:

- per **almeno 7 anni**, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- per **almeno la metà della vita lavorativa** complessiva.

Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività "usuranti" sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.

BENEFICIO

I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, **con almeno 35 anni di anzianità contributiva**, conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:

PERIODO	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Fino al 31.12.2026	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

SPERANZA DI VITA

Gli incrementi derivanti *speranza di vita* sono stati congelati fino al 2026.

FINESTRA

Non è prevista l'applicazione della *finestra*.

PENSIONE LAVORATORI NOTTURNI

REQUISITI

Appartengono a questa categoria:

- i **lavoratori a turni** che prestano la loro attività di notte per **almeno 6 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino** (almeno 78 giorni all'anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009);
- i **lavoratori** che svolgono la propria attività per **almeno 3 ore** nell'intervallo **tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per periodi pari ad un intero anno lavorativo.

Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un **periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui**, l'accesso al pensionamento anticipato è consentito:

- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 2 anni e del requisito "QUOTE" maggiorato di due unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 64 e 71;
- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito "QUOTE" maggiorato di una unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 71 e 77.

FINESTRA

Non sono previste finestre.

LAVORATORI NOTTURNI		
Giorni di lavoro notturno per anno	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Da 64 a 71	Almeno 63 anni e 7 mesi	99,6
Da 72 a 77	Almeno 62 anni e 7 mesi	98,6
Oltre 77	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6
Fino al 31 dicembre 2026 non si applica la speranza di vita.		

PENSIONE ***INVALIDI***

REQUISITI

Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori invalidi **in misura non inferiore all'80%** raggiungono il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** ad un'età anagrafica di:

- **DONNE** **56 anni**
- **UOMINI** **61 anni**

Il requisito contributivo minimo è di 20 anni se maturato dopo il 1992 (15 anni se maturato ante 1992).

Inoltre, per i lavoratori invalidi civili, invalidi da lavoro INAIL, sordomuti, **con grado di invalidità superiore al 74%**, l'anzianità contributiva viene **maggiorata, ai fini del diritto e dell'importo della liquidazione della pensione, e per un massimo di 5 anni**:

- di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
- di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all'anno.

Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.

FINESTRA

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **12 (dodici) mesi** prima di poter riscuotere la pensione.

PENSIONE **NON VEDENTI**

REQUISITI

Cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Questa categoria di lavoratori ha diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva, valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell'importo della pensione, nella misura di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di non vedente** (non sono validi i periodi di aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati).

Per periodi inferiori all'anno, il beneficio compete in misura proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.

Per il 2019 il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** si consegne raggiungendo l'età anagrafica di:

- **DONNE 51 anni ***
- **UOMINI 56 anni ***

* Da adeguare alla *speranza di vita*.

Inoltre, il requisito contributivo è costituito da:

- **anzianità iscrizione previdenziale di almeno 10 anni**
- **numero minimo di contributi pari anch'esso ad almeno 10 anni**

FINESTRA

Una volta maturati i requisiti pensionistici bisognerà attendere **12 (dodici) mesi** prima di poter riscuotere la pensione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la **PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE** a partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici (senza attendere, se previste, eventuali "Finestre"), con le seguenti opzioni:

RENDITA

Nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)

CAPITALE

100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. "**Vecchi Iscritti**")

100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. "zainetto") è inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS: per il 2013 l'importo dell'assegno è pari a 442,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)

50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. "**Nuovi Iscritti**")

R.I.T.A.

L'iscritto , ricorrendo alla **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (R.I.T.A.), può chiedere l'erogazione -in tutto od in parte- della propria posizione individuale maturata.

La liquidazione sarà effettuata in rate trimestrali fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Possono beneficiare della R.I.T.A. le persone con 62 anni di età anagrafica oppure con un periodo di permanenza nel *Fondo di Solidarietà* di almeno 24 mesi e con un'età anagrafica di almeno 57 anni (in quest'ultimo caso, però, sarà necessario attendere i 24 mesi prima di poter formulare la domanda).

La tassazione applicata è particolarmente favorevole.

ATTESA

L'iscritto può anche decidere di **NON** farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -**NON obbligo**- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali).

TASSAZIONE

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti ("zainetti") accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di **RENDITA** o sotto forma di **CAPITALE**, sono tassate per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta (c.d. "**ritenuta secca**") nella seguente misura:

$$\left. \begin{array}{l} \text{RENDITA} \\ \text{o} \\ \text{CAPITALE} \end{array} \right\} \quad 15\%$$

Questa aliquota **si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari** (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) **successivo al 15° anno**, con una riduzione massima di 6 punti.

Se l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d'iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d'iscrizione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi).

Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l'aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, **senza ulteriori obblighi per l'iscritto:**

- **NON confluirà nel reddito complessivo,**
- **NON sarà soggetta alle addizionali regionali/comunali**

ANNI di PARTECIPAZIONE Per anno s'intende un periodo composta da 365 giorni decorrenti dal giorno d'iscrizione	RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE	RITENUTA BASE	RIDUZIONE APPLICATA
da 1 a 15	15,00%	15,00%	0,00%
16	14,70%	15,00%	0,30
17	14,40%	15,00%	0,60
18	14,10%	15,00%	0,90
19	13,80%	15,00%	1,20
20	13,50%	15,00%	1,50
21	13,20%	15,00%	1,80
22	12,90%	15,00%	2,10
23	12,60%	15,00%	2,40
24	12,30%	15,00%	2,70
25	12,00%	15,00%	3,00
26	11,70%	15,00%	3,30
27	11,40%	15,00%	3,60
28	11,10%	15,00%	3,90
29	10,80%	15,00%	4,20
30	10,50%	15,00%	4,50
31	10,20%	15,00%	4,80
32	9,90%	15,00%	5,10
33	9,60%	15,00%	5,40
34	9,30%	15,00%	5,70
da 35 in poi	9,00%	15,00%	6,00

TASSAZIONE “VECCHI ISCRITTI”

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. “*Vecchi Iscritti*”, hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del **100%**.

La tassazione a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall’iscritto, come sotto indicato:

LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA

In questo caso **TUTTO** il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il **meno vantaggioso** regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR*

LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA

Con questa scelta l’iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007

Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006 - A questa parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR *

Montante Maturato dal 1° gennaio 2007 – A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un’aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell’assegno sociale, **sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l’integrale liquidazione di quanto Maturato.**

* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.

Il Montante Maturato dopo il 1 gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera *a-bis*) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 **NON** sarà applicato il regime che prevede un’aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all’aliquota TFR.

** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.

**La presente *Guida* costituisce (e non sostituisce)
un semplice ausilio alla lettura dello
ACCORDO DEL 29 MAGGIO 2019
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO**

NORMATIVA PENSIONISTICA

La Guida è stata redatta tenendo conto dei molteplici interventi legislativi succedutisi nel tempo, in particolare quelli introdotti con:

- la c.d. “**Manovra di luglio 2011**” (D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011) che ha anticipato e modificato il criterio della Speranza di Vita;
- la c.d. “**Manovra di agosto 2011**” (D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito nella L. n° 148 del 14 settembre 2011) che ha incrementato il requisito anagrafico per aver diritto alla pensione;
- le “**Disposizioni urgenti per la crescita e l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**” (D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. n° 214 del 22 dicembre 2011);
- le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nella “**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**” (D.L. n° 216 del 29 dicembre 2011 convertito nella L. n° 14 del 24 febbraio 2012);
- la **legge di bilancio 2017** che ha mitigato la riforma del 2011 (L. n° 232 dell'11 dicembre 2016);
- le recenti “**Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**” che hanno introdotto “Quota 100” e “Opzione Donna” (D.L. n° 4 del 28 gennaio 2019 convertito nella L. n° 26 del 28 marzo 2019)

Per quanto posso apparire banale e scontato, ricordiamo che il diritto alla pensione (ed alla conseguente sua riscossione) NON è stabilito né dalle OO.SS., né tanto meno dall'azienda.